

CLASSIFICAZIONE

Cooperazione giudiziaria penale – Mandato d’arresto europeo – Consegna subordinata alla condizione che la persona interessata sia rinviaa nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione – Condizioni del rinvio – Indicazione - Adattamento della pena irrogata nello Stato membro di emissione – criteri - Individuazione

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo: artt. 1, 3, 4, 4-bis, 5;

Decisione quadro 2008/909/GAI del 27 novembre 2008 relativa all’applicazione del principio di reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell’U.E.: artt. 1, 3, 8, 25.

Norme rilevanti dell’ordinamento italiano

Legge 22 aprile 2005, n. 69: artt. 17, 18-*bis*, lett. c), 19, comma 1, lett. c);

D.lgs. 7 settembre 2010, n. 161: artt. 10, 13, 24, comma 1.

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

Corte di giustizia: 6 ottobre 2009, Wolzenburg, C-123/08, punto 62; 21 ottobre 2010, B., C-306/09, punto 52; 23 novembre 2010, Tsakouridis, C-145/09, punto 50; 17 aprile 2018, B e Vomero, C-316/16 e C-424/16, punto 75; 8 novembre 2016, Ognyanov, C-554/14, punto 36; 5 gennaio 2017, Van Vemde, C-582/15, punti 23, 24 e 27.

Corte di cassazione: Sez. 6, n. 27359 del 14/06/2019, Carruggio, Rv. 276230; Sez. 6, n. 47445 del 19/11/2019, Zarotti, Rv. 277565; Sez. 6, n. 52235 del 10/11/2017, Starzyk, Rv. 271578.

PRONUNCIA SEGNALATA

Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) - 11 marzo 2020 – Pres. M. Vilaras - SF (causa C-314/18)

Abstract

La Corte di giustizia ha affermato che, in tema di mandato di arresto europeo, qualora lo Stato di esecuzione subordini la consegna della persona, cittadina o residente di quest'ultimo, che è oggetto di un m.a.e. processuale, alla condizione che tale persona, dopo essere stata ascoltata, gli sia rinvia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione, quest'ultimo Stato deve procedere al rinvio non appena la decisione di condanna sia divenuta definitiva, a meno che motivi concreti relativi al rispetto dei diritti della difesa della persona interessata o alla buona amministrazione della giustizia non rendano indispensabile la presenza di tale persona in detto Stato, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva nelle altre fasi procedurali che si inseriscono nel procedimento penale relativo al reato alla base del m.a.e.

Nell'ipotesi in cui l'esecuzione di un m.a.e. emesso a fini processuali sia subordinata alla condizione del rinvio previsto nell'art. 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, lo Stato membro di esecuzione, per eseguire la pena o la misura di sicurezza privative della libertà pronunciate nello Stato membro di emissione nei confronti della persona interessata, può adattare la durata di tale pena solamente se detta pena è superiore alla pena massima prevista per reati simili nella sua legislazione nazionale. In tal caso, la pena adattata non è inferiore alla pena massima prevista per reati simili dalla legislazione dello Stato di esecuzione.

(2)

IL CASO

Con la decisione in esame la Corte di Lussemburgo si è pronunciata in una causa avente ad oggetto la **domanda di pronuncia pregiudiziale** proposita dal *Rechtbank Amsterdam* (**Tribunale di Amsterdam**) nell'ambito di un procedimento relativo all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dal *Judge of the Canterbury Crown Court* (magistrato presso la *Crown Court* di Canterbury, **Regno Unito**), ai fini dell'esercizio di un'azione penale nei confronti di un cittadino dei Paesi Bassi in relazione a due reati di associazione per delinquere finalizzata all'importazione nel Regno Unito, da un lato, di quattro chilogrammi di eroina e, dall'altro lato, di quattordici chilogrammi di cocaina.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull'interpretazione dell'art. 1, par. 3, e dell'art. 5, punto 3, della **decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002**, relativa al **mandato di arresto europeo**, nonché dell'art. 1, lett. a) e b), dell'art. 3, parr. 3 e 4, dell'art. 8, par. 2, e dell'art. 25 della **decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008**, relativa all'applicazione del **principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative**

della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, come modificate dalla **decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009**.

Il Tribunale di Amsterdam riteneva che la garanzia di rinvio, nello Stato di esecuzione, della persona richiesta in consegna ai fini della esecuzione della pena eventualmente pronunciata nei suoi confronti nello Stato membro di emissione non era idonea a soddisfare le condizioni imposte dalle richiamate decisioni quadro, poichè le autorità dello Stato di emissione avevano fatto riferimento alla circostanza che la persona richiesta in consegna sarebbe stata rinviata nei Paesi Bassi, ai sensi della sezione 153C dell'*Extradition Act 2003* (legge del 2003 sull'estradizione), "non appena ragionevolmente possibile dopo la chiusura del procedimento penale nel Regno Unito e dopo l'esperimento di tutti gli altri procedimenti relativi al reato per il quale viene richiesta la consegna".

LE QUESTIONI SOTTOPOSTE ALLA CORTE

Due le questioni pregiudiziali poste dal Tribunale di Amsterdam: a) **se** lo Stato membro che emette un m.a.e. a fini processuali, in quanto Stato membro in cui la sentenza sarà successivamente pronunciata, possa **subordinare il rinvio della persona** interessata nello Stato membro di esecuzione **alla condizione che** non solo la decisione di condanna ad una pena o ad una misura di sicurezza privative della libertà sia divenuta definitiva, ma che **siano anche definitivamente conclusi tutti gli altri procedimenti** relativi al reato per il quale la consegna è stata richiesta (quale, ad es., un procedimento di confisca); b) se lo Stato membro di esecuzione, sulla base dell'art. 25 della decisione quadro 2008/909, possa adattare – dopo aver consegnato l'interessato subordinatamente alla garanzia prevista nell'art. 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 – la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nello Stato membro di emissione, al di là di quanto consentito dall'art. 8, par.2, della decisione quadro 2008/909, secondo il quale "*Se la durata della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità competente di quest'ultimo può decidere di adattare la pena soltanto se detta pena è superiore alla pena massima prevista per reati simili nella sua legislazione nazionale. La pena adattata non è inferiore alla pena massima prevista per reati simili dalla legislazione dello Stato di esecuzione*".

LE RISPOSTE DELLA CORTE

Quanto alla prima questione, la Corte ha preliminarmente rimarcato la necessità di un **bilanciamento** fra l'obiettivo di facilitare il reinserimento sociale del condannato - perseguito dall'art. 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI - l'efficacia dell'azione penale al fine di garantire la piena ed effettiva punizione del reato su cui si basa il m.a.e., nonché il rispetto dei diritti della difesa della persona interessata.

In tal senso, rileva la Corte, l'articolazione prevista dal legislatore dell'Unione tra la decisione quadro 2002/584 e la decisione quadro 2008/909 deve contribuire a conseguire l'**obiettivo** consistente nel **favorire il reinserimento sociale della persona interessata**: obiettivo che è nell'interesse non solo della persona condannata, ma anche dell'Unione europea.

Posta tale generale esigenza, la Corte ha rilevato: a) che **spetta all'autorità giudiziaria di emissione valutare** se motivi concreti attinenti al rispetto dei diritti della difesa della persona interessata o alla buona amministrazione della giustizia rendano indispensabile la presenza di detta persona nello Stato membro di emissione, dopo che la decisione di condanna sia divenuta definitiva e fino a quando non sia intervenuta una pronuncia definitiva nelle altre fasi procedurali che si inseriscono nell'ambito del procedimento penale relativo al reato che è alla base del m.a.e.; b) che **l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, tuttavia, non è legittimata**, nell'ambito della garanzia di cui all'art. 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, letto alla luce dell'obiettivo di facilitare il reinserimento sociale della persona condannata, **a posticipare sistematicamente ed automaticamente il rinvio della persona interessata nello Stato membro di esecuzione** al momento in cui le altre fasi procedurali che si inseriscono nell'ambito del procedimento penale relativo al reato che è alla base del mandato d'arresto europeo siano state definitivamente concluse.

Ne discende che (punto 62), **qualora lo Stato membro di esecuzione subordini la consegna** della persona, cittadina o residente di quest'ultimo, che è oggetto di un m.a.e. ai fini dell'esercizio di un'azione penale **alla condizione che tale persona**, dopo essere stata ascoltata, **gli sia rinviata per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà** eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello **Stato membro di emissione**, quest'ultimo Stato **deve procedere a detto rinvio non appena** la suddetta decisione di condanna sia divenuta definitiva, **a meno che** motivi concreti relativi al rispetto dei diritti della difesa della persona interessata o alla buona amministrazione della giustizia non rendano indispensabile la presenza di tale persona in detto Stato, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva nelle altre fasi procedurali che si inseriscono nel procedimento penale relativo al reato alla base del mandato d'arresto europeo.

In merito alla seconda questione pregiudiziale, inoltre, la Corte di giustizia ha osservato che l'interpretazione proposta dal Governo dei Paesi Bassi - secondo la quale l'art. 25 della decisione quadro 2008/909 autorizzerebbe, nel caso di una persona consegnata subordinatamente ad una garanzia di rinvio, un adattamento della pena da parte dello Stato membro di esecuzione al di fuori delle ipotesi previste dal richiamato art. 8 di detta decisione quadro - non può essere accolta, a meno di non voler privare tale disposizione e, in particolare, **il principio del riconoscimento della sentenza e dell'esecuzione della pena, sancito al suo par.1**, di qualsiasi effetto utile.

Ne consegue, in definitiva, che lo Stato di esecuzione non può rifiutare la consegna della persona interessata per il semplice fatto che lo Stato di emissione formuli, nella garanzia di

rinvio, una riserva quanto alla possibilità di adattamento, da parte del primo di tali Stati membri, della pena eventualmente irrogata nel secondo Stato membro, che vada al di là delle ipotesi previste nell'art. 8 della decisione quadro 2008/909.

Ciò posto, la Corte ha concluso (punto 68) nel senso che, qualora l'esecuzione di un m.a.e. emesso a fini processuali sia subordinata alla condizione del rinvio previsto nell'art. 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, **lo Stato membro di esecuzione**, per eseguire la pena o la misura di sicurezza privative della libertà pronunciate nello Stato membro di emissione nei confronti della persona interessata, **può adattare la durata di tale pena solamente in conformità delle condizioni restrittive espressamente previste dall'art. 8, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/909.**

OSSERVAZIONI FINALI

Sostanzialmente in linea con tali indicazioni di principio si è pronunciata la Corte di cassazione (Sez. 6, n. 27359 del 14/06/2019, Carruggio, Rv. 276230), secondo cui, qualora sia rifiutata la consegna allo Stato di emissione e venga disposta, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. r), l. 22 aprile 2005, n. 69, l'esecuzione in Italia della pena detentiva inflitta al cittadino italiano, il potere di adattamento della Corte d'appello è limitato alla riduzione della stessa, se superiore a quella massima edittale prevista dalla normativa interna.

In linea generale, dunque, il giudice italiano è vincolato a rispettare la durata e la natura della pena stabilita nello Stato di condanna, salvo un circoscritto potere di adattamento, entro i limiti stabiliti dall'art. 5 del decreto legislativo n. 161 del 2010, qualora la stessa sia incompatibile, per natura e durata, con la legge italiana (Sez. 6, n. 52235 del 10/11/2017, Starzyk, Rv. 271578, secondo cui, in tema di riconoscimento per l'esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa in altro Stato membro dell'Unione europea, è preclusa al giudice interno l'applicazione dell'istituto della continuazione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. f), d.lgs. cit.).

Va altresì ricordato che, in tema di riconoscimento per l'esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa in altro Stato membro dell'Unione Europea, è rilevabile d'ufficio la violazione del principio secondo cui lo Stato di esecuzione non può dare alla sentenza straniera un'esecuzione parziale o diversa da quella concordata in via generale, trattandosi di una regola inderogabile, posta a tutela del principio di sovranità dello Stato di condanna, che impone l'attivazione del meccanismo di consultazione tra lo Stato di emissione e quello di esecuzione, al fine di pervenire ad un accordo sull'esecuzione della pena (Sez. 6, n. 47445 del 19/11/2019, Zarotti, Rv. 277565, in relazione ad una fattispecie in cui la Corte di legittimità ha annullato con rinvio la decisione della Corte di appello, sul presupposto che il giudice nazionale non poteva procedere, senza il preventivo consenso dello Stato di emissione, al riconoscimento di una sentenza che avrebbe consentito l'applicazione dell'indulto, per effetto del quale la pena detentiva inflitta sarebbe rimasta ineseguita).